



COMUNE DI CODIGORO

Provincia di Ferrara

SECONDO SETTORE - LLPP, PROGETTI ASSEGNATI, PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Protocollo generale delle determinazioni dirigenziali

DETERMINAZIONE N. 485 DEL 22/08/2025

**OGGETTO: SERVIZIO ATTO ALLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO,
VALUTAZIONE DI SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI
ESISTENTI SECONDO DM 204/22 - LIVELLO 0 - DECISIONE DI
CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B)
DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. - CIG B80048B3B3**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 18/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025 ed il Bilancio Pluriennale 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 31/03/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (contenente il Piano Esecutivo di Gestione);

Premesso altresì che:

- con determinazione n. 140 del 19/03/2018 è stato affidato al R.T.I. tra il Geol. Matteo Pollini e l'Ing. Francesco Maria Cesari, l'incarico per la mappatura delle situazioni di criticità idrogeologica e viaria delle strade adiacenti ai canali consorziali e relativi Ponti, dalla quale è emerso che il Comune di Codigoro ha competenza per un numero di ponti e/o attraversamenti pari a 98;

- con D.M. n. 204 del 01/07/2022 sono adottate le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, di cui all'Allegato A dello stesso decreto, le quali, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge n. 109 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni, assicurano l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali;

- le Linee Guida di cui all'Allegato A al D.M. n. 204 del 01/07/2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 109 del 2018, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, sono adottate anche in relazione ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali;

- le Linee Guida di cui all'articolo 1, comma 1 del D.M. di cui sopra, dovranno essere applicate entro i termini riportati nella Tabella 8.1 dell'allegato A allo stesso D.M.;

Considerato che:

- le Linee Guida illustrano una procedura per la gestione della sicurezza dei ponti esistenti, ai fini di prevenire livelli inadeguati di danno, rendendo accettabile il rischio. Essa è composta da tre parti, sul censimento e la classificazione del rischio, la verifica della sicurezza e la sorveglianza e monitoraggio dei ponti e dei viadotti esistenti, ove per ponti e viadotti si intendono le costruzioni, aventi luce complessiva superiore ai 6.0 m, che permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un ostacolo, sia esso un corso o uno specchio d'acqua, altro canale o via di comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale;

- le stesse illustrano come la classificazione del rischio o, meglio, la classe di attenzione si inquadri in un approccio generale multilivello che dal semplice censimento delle opere d'arte da analizzare arriva alla determinazione di una classe di attenzione sulla base della quale si perverrà, nei casi previsti dalla

metodologia stessa, alla verifica di sicurezza. Gli esiti della classificazione e della verifica costituiscono utili informazioni per una eventuale successiva valutazione dell'impatto trasportistico mediante un'analisi della resilienza della rete;

Dato atto che risulta necessario provvedere a dare attuazione a quanto stabilito nelle linee guida di cui sopra con il livello 0 il quale prevede il censimento di tutte le opere e delle loro caratteristiche principali mediante la raccolta delle informazioni e della documentazione disponibile e ottenuta dal rilevamento in situ delle opere e la contestuale formazione di una banca dati informatizzata;

Considerato che:

- risulta necessario procedere all'affidamento del servizio di censimento dei ponti previsto dal Livello 0, dell'approccio multilivello, il quale consiste nel catalogare le opere presenti sul territorio, al fine di conoscere il numero di strutture da gestire e le loro caratteristiche principali, sia in relazione a geometria ed elementi strutturali, sia relativamente alla rete stradale in cui sono inserite ed al sito in cui è ubicata. L'acquisizione dei dati contenuti nel censimento si esegue sulla base dell'analisi delle informazioni e della documentazione disponibile fornita dall'ente gestore e dell'uso di sistemi di mappatura informatizzati.

- sulla base degli accertamenti effettuati direttamente non è possibile affidare la redazione del servizio di cui sopra all'ufficio tecnico della Stazione Appaltante per difficoltà di rispettare i tempi dettati dal D.M. 204/2022;

Atteso che:

- per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di affidatario per darne compiutamente attuazione;

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile,

gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Visto:

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara d idoneo operatore economico in possesso di requisiti professionali adeguati;

- l'art. 62 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. e s.m.i. ai sensi del quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente l'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di servizi d'importo pari o inferiore a 140.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la definizione di affidamento diretto di cui all'art. 3 lett. d) dell'allegato I.1 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i. secondo cui è "...l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett.a e b, del codice e dei requisiti generali o speciali

previsti dal Codice...”;

Dato atto che il servizio di cui in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i., in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Considerato che:

- le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- in caso di affidamento diretto ex art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la decisione di contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto altresì che l’art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che:

- con missiva del 30/07/2025 si inviava, tramite il portale “Appalti&Contratti”, codice G00559, la richiesta di formalizzazione dell’offerta economica, mediante l’invio di offerta, dando atto che l’importo a base di negoziazione risultava pari ad € 28.565,00 oltre Inarcassa e IVA di Legge alla ditta Tecnoindagini s.r.l. con sede in Via Monte Sabotino n. 14 – 20095 Cusano Milano (MI) – P.Iva 06383520969;

- in data 08/08/2025 ore 13:00, termine perentorio entro il quale inviare le offerte, perveniva l’offerta economica, sul portale “Appalti & Contratti”, della ditta Tecnoindagini s.r.l., la quale ha offerto di svolgere il servizio per l’importo di € 21.500,00, oltre IVA di legge;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è il censimento di tutte le opere (ponti e dei viadotti esistenti, ove per ponti e viadotti si intendono le costruzioni, aventi luce complessiva superiore ai 6.0 m, che permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un ostacolo, sia esso un corso o uno specchio d'acqua, altro canale o via di comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale) e delle loro caratteristiche principali mediante la raccolta delle informazioni e della documentazione disponibile e ottenuta dal rilevamento in situ delle opere e la contestuale formazione di una banca dati informatizzata;

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del "Servizio atto alla classificazione del rischio, valutazione di sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti secondo D.M. 204/22 - livello 0";

c) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 comma 1 del D.lsg. n. 36/2023 e s.m.i. e s.m.i.;

d) le clausole contrattuali sono precisate nella richiesta di offerta presente nella procedura di affidamento G00559 sul portale "Appalti&Contratti";

Dato atto, inoltre, che non è stato possibile verificare il possesso dei requisiti in capo all'offerente come prescritto dall'art. 17, comma 5 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto l'unico strumento individuato dall'art. 24 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per effettuare tali verifiche (FVOE 2.0) non ha ancora rilasciato gli stessi;

Atteso che, qualora l'esito delle verifiche, dovessero dare esito negativo, si procederà alla risoluzione del contratto sottoscritto con l'operatore economico;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 all'intervento in questione, è stato attribuito il seguente Codice CIG: B80048B3B3 ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il "Servizio atto alla classificazione del rischio, valutazione di sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti secondo D.M. 204/22 - livello 0" alla ditta Tecnoindagini s.r.l. con sede in Via Monte Sabotino n. 14 – 20095 Cusano Milano (MI) – P.Iva 06383520969 per l'importo di € 21.500,00 oltre Iva di Legge;

Accertato che:

- la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n.

102/2009;

- relativamente al presente procedimento, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del codice di comportamento del Comune, non sussistono nei confronti del responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

Visto:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;

Riconosciuta la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 16 del 13/09/2024;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse a costituire parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo;
2. di dare atto che il RUP, è l'Arch. Antonio Molossi, Dirigente ad interim del II Settore "Lavori pubblici, Progetti assegnati, Protezione civile";
3. di affidare il servizio atto alla classificazione del rischio, valutazione di sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti secondo D.M. 204/22 - livello 0, alla ditta Tecnoindagini s.r.l. con sede in Via Monte Sabotino n. 14 – 20095 Cusano Milano (MI) – P.Iva 06383520969 per l'importo complessivo di € 26.230,00, di cui € 21.500,00 per il servizio ed € 4.730,00 per IVA al 22%;
4. di impegnare la somma complessiva di € 26.230,00 al Codice 0111 Capitolo 1010803312/60 "Ufficio Progettazioni" Codifica PDC 1030211999 del bilancio di previsione per l'anno 2025 (Gimp. 695/2025);
5. di dare atto che all'intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG B80048B3B3 ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
6. di stabilire che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto in-

dicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027 (Allegato n. 5 al PIAO 2025-2027) approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 31/2025;

7. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento Europeo il 27/04/2016 ed entrato in vigore negli Stati membri in data 25/05/2018, contenente norme per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione Europea;
8. di rendere noto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990, dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento del Comune, non sussistono nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna di Bologna.

Codigoro, 22/08/2025

Il Responsabile del Settore

MOLOSSI ANTONIO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*